

riconosciute in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17, vigilanza, insolvenza, amministrazione straordinaria, personale, corpi artistici, nonché le disposizioni tributarie;

Vengono altresì richiamate in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 23 della L. n. 800/1967, in base al quale il comune in cui ha sede la fondazione deve mettere a disposizione i teatri e i locali per lo svolgimento dell'attività, nonché dell'art. 9, c. 1, 2 e 3, della L. n. 498/1992, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

L'articolo 2 specifica presupposti e requisiti sulla base dei quali è riconosciuta la qualifica di Fondazione "dotata di forma organizzativa speciale", prevedendo a tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro per l'economia e le finanze, che attesti il possesso di determinate caratteristiche, quali la peculiarità della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana, l'assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, la capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento; i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati; l'entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale.

L'articolo 3 contiene disposizioni volte a disciplinare "le forme organizzative speciali" e determina gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti. Più dettagliatamente: il comma 1 prevede che la Fondazione di forma organizzativa speciale, adegui, entro sessanta giorni dal riconoscimento, il proprio statuto alle disposizioni dell'attuale regolamento, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 30/4/2010 n. 64, mentre il comma 2 individua gli organi e i criteri ai quali deve essere adeguato lo statuto. Il comma 3 disciplina le modalità di assegnazione, revoca e riduzione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali, facendo salvo il disposto dell'art. 145, c. 87, della L. finanziaria 2001, che ha previsto un incremento annuale del FUS, a decorrere dal 2001, destinando specificamente 10 miliardi di lire alle fondazioni liriche e 15 miliardi al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano; il comma 4 detta le direttive di prima applicazione, confermando la facoltà di concedere anticipazioni fino all'80% dell'ultimo contributo assegnato.

Il comma 5, infine, prevede per la Fondazione di forma organizzativa speciale la facoltà di stipulare - con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - un contratto di lavoro autonomo che regoli tutte le materie che sono regolate dal C.C.N.L. di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

L'art. 4 definisce i contenuti dell'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che si attiva sulla base di presentazione della istanza da parte della fondazione interessata, e successiva istruttoria svolta dalla Direzione generale competente; nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti, il riconoscimento può essere revocato.

Infine l'articolo 6 individua espressamente le disposizioni che, in quanto incompatibili, non si applicheranno alle Fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa "speciale", a decorrere dalla data di approvazione del nuovo statuto.

Vengono specificatamente richiamate:

il Titolo II della L. 800/1967, che disciplina le istituzioni del settore lirico concertistico, ad eccezione delle disposizioni relative alla particolare considerazione attribuita al Teatro dell'opera di Roma (art. 6, 3° c.), e al Teatro alla Scala di Milano (art. 7), alle fonti di entrata (art. 16) e alla programmazione per gli studenti ed i lavoratori di almeno il 20% delle rappresentazioni a prezzi ridotti (art. 19);

gli artt. 2 e 3, c. 1, primo periodo, del D.L. 374/1987, convertito in L. 450/1987; la prima norma prevede l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ai fini del controllo del pareggio di bilancio, e regola le conseguenze dell'accertamento dell'eventuale disavanzo, che comporta la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario con il compito di procedere al riassorbimento, in assenza del quale i finanziamenti statali non sono più erogati; La seconda riguarda l'applicazione ai dipendenti degli enti lirici della normativa relativa al personale degli enti pubblici economici;

- artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 del d.lgs. 367/1996. L'art. 1 riguarda la previsione della trasformazione in fondazione, il cui procedimento è disciplinato negli artt. 5-9; l'art. 2 individua, ai fini dell'applicazione del decreto, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, fra i quali gli enti lirici; l'art. 10 riguarda lo statuto; gli artt. 11-14 riguardano gli organi della fondazione (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori) e le loro funzioni; l'art. 24 riguarda i criteri di ripartizione dell'apposita quota del FUS;

- art. 2 e art. 4, c. 1, del D.L. 345/2000 convertito in L. 6/2001, entrambi concernenti il consiglio di amministrazione della fondazione.

E' in conclusione disposto che dalla data in cui acquista efficacia il contratto autonomo di lavoro della fondazione dotata di forma organizzativa speciale sono inapplicabili le disposizioni del D.L. n. 64/2010 che regolano il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico (art. 2) nonché quelle relative alla prestazione di lavoro autonomo del personale dipendente (art. 3, c. 1) e in materia di contrattazione integrativa aziendale (art. 3, c. 3 e 3 bis).

Con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 23 gennaio 2012 la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha ottenuto per prima il riconoscimento della forma organizzativa speciale ai sensi del DPR n. 117/2011, e contestualmente è stato approvato il nuovo Statuto.

In data 17 aprile 2012 il medesimo riconoscimento, con contemporanea approvazione dello Statuto, è stato attribuito alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

2 – Gli statuti

Gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatto salvo quanto da ultimo previsto per quelle dotate di forma organizzativa speciale dall'articolo 1 del D.L. n. 64/2010 e dall'art. 3 del DPR n. 117/2011, sono nella sostanza ancora disciplinati dall'art. 10 del D.lgs. n. 367/1996, che ha subito nel tempo solo alcune modifiche nel terzo comma, relativamente alle modalità di partecipazione dei fondatori privati¹⁰.

Adottati dal Consiglio di amministrazione di ciascuna fondazione ed approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, essi determinano le finalità da perseguire e le attività da svolgere, senza scopo di lucro, ed eventuali altre attività consentite purché direttamente collegate con le tradizioni del teatro o con le esigenze del bacino di utenza.

In particolare, gli statuti:

- devono garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono;
- disciplinano lo status dei soci (fondatori, sostenitori) e le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso;
- individuano il patrimonio, le entrate e la destinazione degli utili in conformità delle finalità istituzionali (con divieto di distribuire utili ai soci o di restituire apporti patrimoniali).

Contengono, inoltre, specifica disciplina in ordine alla composizione, alla nomina ed alle competenze degli organi di governo, nonché quanto occorre per regolare altri aspetti importanti per la vita delle fondazioni (nomina e revoca del soprintendente e del direttore artistico, patrocinio legale - di norma attribuito all'Avvocatura dello Stato - scritture contabili e di bilancio, principi in materia di gestione del personale dipendente).

Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie, devono essere approvate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Per quanto concerne le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 1 del D.L. n. 64/2010 stabiliscono in primis

¹⁰ decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134; decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (in g.u. 23/03/2004, n.69), convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2004, n. 128; decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005 n. 75).

che gli statuti prevedano l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo, con verifica successiva dei programmi da parte ministeriale; e che inoltre gli stessi attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero al sovrintendente, autonomia decisionale e responsabilità della gestione, secondo le linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione.

Tali statuti inoltre, secondo il regolamento di delegificazione, sono sempre sottoposti nelle fasi di adozione e di modifica ad approvazione ministeriale, e disciplinano la nomina, la durata e la composizione degli organi.

In sede di prima applicazione, i nuovi statuti, in presenza dei presupposti e requisiti previsti, sono approvati contestualmente al riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Come già precisato, dalla data di approvazione dei nuovi statuti sono inapplicabili, in quanto incompatibili, le disposizioni espressamente indicate dall'articolo 6 del regolamento n. 117/2011.

3 - Gli organi

Il D.lgs. n. 367/1996 prevede una struttura organizzativa ordinaria delle fondazioni composta da Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente e Collegio dei revisori dei conti; il secondo comma dell'art. 10 consente nondimeno che il singolo statuto determini, nel rispetto del dettato normativo, la composizione degli organi di governo, prevedendo altre entità, come è avvenuto in alcuni casi, ad esempio, con la istituzione di una Assemblea dei Fondatori.

Il Presidente

L'incarico di Presidente è ricoperto dal Sindaco pro-tempore del comune nel quale ha sede la fondazione, con la sola eccezione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente¹¹. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione

La composizione del Consiglio di amministrazione varia da un minimo di sette ad un massimo di nove membri¹², compreso il Presidente¹³, i quali, ad eccezione di quest'ultimo, durano in carica quattro anni¹⁴.

Nel Consiglio di amministrazione devono essere rappresentati la Regione in cui ha sede la fondazione e l'Autorità di Governo in materia di spettacolo, ma quest'ultima, in caso di partecipazione di nove membri, ha diritto alla nomina di almeno due rappresentanti¹⁵; possono inoltre nominare un rappresentante i fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale

¹¹ Art. 11, comma 2, del d. lgs. n.367/1996.

¹² L'Avvocatura Generale dello Stato, in risposta ad un quesito posto dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ha escluso che quanto di recente disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010, che prevede la limitazione a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, possa applicarsi alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

¹³ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 345/2000, nel caso di fondazioni sprovviste di partecipazione di soggetti privati, il Consiglio di amministrazione è composto, da cinque componenti: il presidente, un componente designato dalla regione del territorio ove ha sede la fondazione, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e due dal Sindaco del comune ove ha sede la fondazione.

¹⁴ Il d. l. 248/2007, convertito nella l. 31/2008, ha stabilito all'art.1-bis che i consiglieri di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, potessero essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.

¹⁵ L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 d. lgs. n.367/1996 è stato aggiunto dall'art 29, comma 1, del d.l. n.4/2006, convertito nella legge n. 80/2006.

dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione¹⁶.

Per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'articolo 1—decies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha stabilito che il Consiglio di amministrazione è composto da tredici membri¹⁷, compresi il Presidente ed il Sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'Autorità di governo competente per lo spettacolo, uno dalla Regione Lazio e cinque eletti dal Corpo accademico.

Il Consiglio ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che può delegare ad uno o più dei suoi componenti, salvo che non siano attribuiti, dalla legge o dallo statuto, ad altro organo, ed in particolare:

- l'approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Sovrintendente;
- approva le modifiche statutarie;
- approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività artistica, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio;
- individua gli indirizzi di gestione economico e finanziaria della fondazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze può disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita.

In ogni caso lo scioglimento è previsto quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità. Con il decreto di scioglimento debbono essere nominati uno o più commissari straordinari, i quali possono anche proporre la liquidazione della fondazione ed esercitare l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo; la durata del loro incarico, originariamente prevista per un periodo non superiore a sei mesi, e rinnovabile una sola volta, è stata oggetto di successive proroghe¹⁸.

¹⁶ Articolo 10, comma 3, del d. lgs. 367/1996, come modificato dal d.l. 72/04, convertito nella l. 128/04 e dal d.l. 7/05, convertito nella l. 4/05.

¹⁷ In precedenza il Consiglio di amministrazione dell'Accademia era previsto con nove membri.

¹⁸ I limiti previsti dall'articolo 21, comma 2, del d. lgs. n. 367/1996, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2010 da quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2 del d.l. 207/2008, convertito nella legge 14/2009, e poi al 31 marzo 2011 dall'art. 1 comma 1 del d.l. 225/2010, convertito nella legge 10/2011.

Il Sovrintendente

Il Sovrintendente rappresenta l'organo di collegamento tra il Consiglio e la struttura operativa della fondazione.

E' difatti scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con le sole limitazioni connesse alla propria nomina e revoca, nonché all'approvazione dei programmi artistici; cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato, ma può essere riconfermato dal nuovo; inoltre, può essere revocato soltanto per gravi motivi e con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

E' dotato di ampi poteri sia per quanto attiene alla gestione amministrativa e contabile, sia per quanto riguarda l'attività di produzione artistica, potendo nominare e revocare, sentito il Consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto¹⁹ nonché altri collaboratori, tra cui il direttore musicale.

Spetta al Sovrintendente tenere i libri e le scritture contabili della fondazione; predisporre il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica; dirigere e coordinare, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali.

Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, i quali rimangono in carica quattro anni, salvo revoca per giusta causa, nonché durante il periodo di amministrazione straordinaria²⁰.

Un membro effettivo ed il supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un altro membro effettivo è designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

E' presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁹ Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24), convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005 n. 75) ha disposto con l'art. 3-ter, comma 7, lettera b la modifica dell'art. 13, comma 1, lettera d del d. lgs. 367/1996.

²⁰ Art. 14 del d. lgs. 367/1996, come modificato dall'art. 3-ter del d.l. n. 7/2005, convertito nella legge n. 43/2005.

Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile: quest'ultimo impone pertanto ai sindaci l'obbligo di adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, stabilendo che essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, essendo peraltro solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni da questi compiuti, se il danno si sarebbe potuto evitare con la loro vigilanza.

Il comma 4 dell'art.14 del D.Lgs n. 367/1996 ha previsto che il compenso del Collegio è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell' economia e delle finanze, e rimane a carico della fondazione.

Quanto previsto a proposito degli organi dal D.lgs. n. 367/1996, non si applica, in forza dell'espressa esclusione sancita dall'art. 6 del DPR n.117/2011, a far data dalla approvazione dei nuovi statuti, alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale.

Lo stesso regolamento peraltro all'art. 3 comma 2 contempla in proposito le figure del presidente, di un organo d'indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare.

Nell'organo d'indirizzo devono essere comunque rappresentati i soci fondatori di diritto, mentre i fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, sempre che la loro presenza risulti in linea con le finalità culturali dell'ente.

All'organo di gestione deve essere attribuita adeguata autonomia decisionale.

La composizione e la nomina dell'organo di controllo sono deliberate con procedure analoghe a quelle previste per le altre fondazioni, e il membro designato dalla fondazione deve essere scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali.

La durata degli organi della fondazione è stabilita dallo statuto, ma i componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato, e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità.

Per quanto concerne i compensi spettanti agli Organi di amministrazione e di controllo, già nel precedente referto la Corte, richiamando esigenze di trasparenza gestionale e di coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2427, comma 1°, n. 16, del

c.c.²¹, ha segnalato che dai documenti annessi ai bilanci di esercizio delle Fondazioni non sempre è dato conoscere con esaustività l'entità dei costi sostenuti.

Ancora nel periodo in esame alcune fondazioni non hanno indicato i compensi corrisposti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, mentre talune hanno riportato i rimborsi di spese ed indennità di missione; nei bilanci il più delle volte è riportata la spesa per il funzionamento del Collegio dei revisori, mentre non sempre è presente il costo sostenuto per i gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Alcune Fondazioni hanno specificato anche la spesa per la retribuzione del Sovrintendente, enucleandola dalla spesa per il personale.

Al riguardo, nella parte concernente la gestione delle singole Fondazioni lirico-sinfoniche si darà conto di quanto è stato possibile desumere dalla documentazione acquisita dalla specifica Istituzione.

Va infine segnalato che, tra le misure ultimamente introdotte in materia, il decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha previsto specifica disciplina per gli impiegati statali che partecipano all'amministrazione o ai collegi sindacali di società o enti cui lo Stato partecipa o comunque contribuisce, stabilendo la devoluzione dei compensi afferenti tale partecipazione all'amministrazione di appartenenza²².

Peraltro il secondo comma dello stesso decreto contiene la previsione del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli "enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche" prescrivendo che tale partecipazione può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute e, qualora siano previsti i gettoni di presenza, questi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Sull'interpretazione del comma in discorso è intervenuto in seguito il D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, precisando²³ che il carattere onorifico della partecipazione è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

²¹ La nota integrativa deve indicare «l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria».

²² Articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 78/2010, che ha modificato l'articolo 62 del D.P.R. n. 3/1957.

²³ Art. 35, comma 2-bis, inserito dalla L. n. 35/2012.

4 - Il personale

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 367/1996, confermato dal d.l. n. 345 del 2000, operando nella prospettiva della privatizzazione, stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e sono costituiti e regolati contrattualmente (comma 1); il trattamento retributivo è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (comma 4); sono comunque salvaguardati i rapporti di lavoro a tempo indeterminato alla data della trasformazione degli enti in Fondazioni, nonché l'anzianità di servizio all'epoca maturata (comma 5).

Il contratto collettivo nazionale sottoscritto nel 2003, e scaduto nel 2005 per la parte normativa, non ha, tuttavia, risolto il problema della definizione degli ambiti di contrattazione tra il primo ed il secondo livello, quest'ultimo riservato alla contrattazione aziendale, il cui costo non è considerato ai fini della ripartizione del contributo dello Stato.

Le disposizioni dettate in proposito dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, introdotte dalla legge di conversione n. 43 dello stesso anno, hanno quindi stabilito che il Ministro per i beni e le attività culturali disciplina con proprio decreto il coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione, ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo (comma 2); il contratto collettivo nazionale di lavoro assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive (comma 3); mentre i contratti integrativi aziendali sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti del contratto collettivo nazionale, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio (comma 4).

La formulazione originaria del comma 5 prevedeva inoltre che ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non potessero essere utilizzate risorse finanziarie superiori al 20% delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. Successivamente il decreto legge n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008, ha modificato il comma 5 nel senso che, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, con apposita delibera del consiglio di

amministrazione, potessero essere concesse, ai dipendenti delle fondazioni che presentassero condizioni di equilibrio economico-finanziario, anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula di contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività.

Con decreto in data 28 febbraio 2006 il Ministro per i beni e le attività culturali ha impartito precise disposizioni in materia di coordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di assicurare economie delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, favorendo inoltre l'accesso agli spettacoli lirici sia al pubblico meno facoltoso sia ai disabili.

In particolare le fondazioni hanno l'obbligo di trasmettere al Dipartimento per lo spettacolo, oltre ai costi del personale dipendente e quelli derivanti dal funzionamento degli organi istituzionali e dalle collaborazioni e consulenze professionali, i costi delle scritture artistiche ordinate per classi di esperienza e valore degli scritturati, nonché le condizioni di utilizzazione e i costi degli allestimenti di opere liriche.

Sono inoltre tenute a sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, *lighting designers*, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per importi non superiori ai valori massimi indicati nella tabella di regolamentazione dei compensi allegata al decreto stesso.

Il rispetto di quanto prescritto è sottoposto alla verifica dei collegi dei revisori dei conti, mentre i sovrintendenti sono tenuti a presentare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione attestante la omnicomprensività dei trattamenti economici relativi alle scritture artistico-professionali, insieme all'elenco degli artisti scritturati.

Da ultimo è intervenuta la modifica disposta dall'art. 3, comma 3 del decreto legge n. 64/2010, convertito nella legge n. 100/2010, stabilendo infine che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4.

Come già ricordato, la riforma introdotta con la legge 100 ha riservato particolare attenzione proprio al procedimento di contrattazione collettiva (art. 2) e al personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 3).

In sintesi sono previsti:

- la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro tra la parte datoriale, rappresentata da una delegazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, con il supporto dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e la sottoposizione dell'accordo al controllo della Corte dei conti;
- limiti e modalità alle attività di lavoro autonomo del personale dipendente, che può essere svolto, previa autorizzazione del sovrintendente, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione;
- il divieto per tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese dal personale dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il riconoscimento di eventuali trattamenti aggiuntivi solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti, decorsi due anni e in assenza di un accordo sul CCNL;
- il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che le stesse sono possibili dal 2012 nei limiti della spesa e delle unità del personale cessato nel corso dell'anno;
- il limite del 15% dell'organico approvato per le assunzioni a tempo determinato, consentendo il ricorso a tipologie contrattuali flessibili (riforma Biagi);
- possibilità di assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica, e a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico, per le fondazioni che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti e che hanno un rapporto tra ricavi dalle vendite e prestazioni e ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato;
- la determinazione dell'età pensionabile dei ballerini e tescorai a 45 anni, con possibilità per un biennio di restare in servizio per chi ha raggiunto o superato l'età pensionabile.

5 – Le scritture contabili ed il bilancio di esercizio

L'articolo 16 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, stabilisce che le fondazioni, anche quando non esercitano attività commerciale, devono tenere i libri e le scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile, vale a dire il libro giornale ed il libro degli inventari. Secondo quanto previsto dal citato articolo del codice civile, le fondazioni devono altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Il terzo comma dell'art. 1 del DPR n. 117/2011 ha espressamente richiamato tale disposizione, che continuerà perciò ad applicarsi anche alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale.

Il bilancio di esercizio è redatto dal Sovrintendente secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è, quindi, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, cui si aggiunge, a corredo, una relazione del Sovrintendente sulla situazione della fondazione e sull'andamento della gestione.

L'attuale disciplina di bilancio delle fondazioni liriche è quindi contenuta:

- nella sezione IX -del Bilancio- del codice civile;
- nei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità²⁴;
- nelle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

Detto documento contabile è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, chiamato a riferire al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile, ed il Ministro dell'Economia e Finanze può disporre, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, sia sottoposto a certificazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Al riguardo giova ricordare che il Ministro per i beni e le attività culturali, con

²⁴ Non viene applicato OIC 28, relativo al patrimonio netto, in quanto il patrimonio delle fondazioni liriche assume la connotazione di patrimonio di scopo, e segue le disposizioni previste per gli enti non profit.

proprio decreto emesso in data 28 febbraio 2006 - previsto dall'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43 dello stesso anno - ha stabilito (art.5) che, con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, su proposta del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, vengano impartite le necessarie direttive e schemi cui si atterranno le fondazioni lirico-sinfoniche in materia di rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei bilanci previsionali.

A tale incombenza si è provveduto con direttiva n. 6478 del 28 maggio 2009, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6 - Il patrimonio

La decorrenza della trasformazione degli enti lirici in Fondazioni con personalità giuridica di diritto privato è stata fissata dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 345/2000, convertito nella legge n. 6/2001, alla data del 23 maggio 1998 e, sempre per esplicita indicazione dello stesso articolo (comma 3), le disposizioni contabili conseguenti hanno avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Le Fondazioni sono subentrate nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi degli Enti originari, in essere alla data di trasformazione, incluso il diritto di cui all'art. 23 della L. n. 800/1967, in base al quale "i Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività".

Il valore del patrimonio iniziale di ciascuna Fondazione è stato quindi stabilito da un esperto designato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'Ente²⁵, e le relazioni di stima contengono l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione, la descrizione delle singole componenti patrimoniali ed il valore attribuito a ciascuna di esse, inclusi i cespiti non liquidi e non liquidabili, come il diritto d'uso gratuito degli immobili²⁶, che risulta iscritto nelle immobilizzazioni immateriali.

Tutto ciò ha determinato un valore notevole del patrimonio iniziale dell'insieme delle singole fondazioni, che ammontava, al 1° gennaio 1999, a lire 917.203.000.000, corrispondenti ad euro 473.695.817,22.

In concreto, il criterio seguito ha evidenziato però un equilibrio patrimoniale soltanto formale, raggiunto per mezzo della valorizzazione economica del risparmio derivante dalla gratuità del titolo d'utilizzo, così che l'esclusione del valore del diritto d'uso dai prospetti di bilancio fa emergere in molti casi un patrimonio netto negativo, ovvero un importo di passività superiore a quello delle attività disponibili.

A seguito della Circolare 595 del 13/1/2010 del Mibac, a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2009 le Fondazioni devono provvedere ad indicare distintamente nelle immobilizzazioni immateriali il diritto d'uso illimitato degli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività lirico sinfonica, indicando in una voce distinta del patrimonio netto la "riserva indisponibile" per un importo pari al suddetto diritto d'uso.

Al 31 dicembre 2010 il patrimonio netto complessivo delle fondazioni è risultato peraltro diminuito, e pari ad euro 436.008.494.

²⁵ Articolo 7 d.lgs. 367/1996.

²⁶ Articolo 17, comma 2, del d.lgs. 367/1996.